



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DIVISIONE IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

A tutti gli utenti registrati dell'applicativo Scorte
Loro SEDI

Oggetto: procedure per le autorizzazioni a trasferire scorte da o presso Paesi UE

Con riferimento alla procedure da seguire per le autorizzazioni a trasferire scorte obbligatorie da o presso Paesi UE, si ritiene necessario richiamare l'attenzione su alcuni punti fondamentali rammentando quanto già reso noto a suo tempo con le varie circolari che si sono nel tempo succedute sull'argomento.

- 1) Possono essere autorizzati trasferimenti di scorte libere da e per tutti i Paesi UE, con o senza Accordi o MoU; la tenuta delle scorte specifiche potrà essere delegata agli OCS di tutti i Paesi e agli operatori economici dei soli Paesi con i quali sia intervenuto un accordo o un MoU (DD 23.11.2015, n. 30050).
- 2) Le istanze devono essere prodotte a questo Ufficio, munite di marca da bollo da € 16,00, in originale. Qualora si preferisca utilizzare la PEC, si rammenta che questa dovrà recare l'indicazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ed essere firmata digitalmente; diversamente sarà da considerarsi semplice fotocopia priva di valore giuridico e non si potrà dare inizio al procedimento.
- 3) La domanda dovrà contenere tutte le informazioni previste dai rispettivi Accordi o MoU. Per pronto riferimento, l'elenco dei singoli articoli:
Francia, Germania, Danimarca e Regno Unito: articoli 4 o 5; Malta: art. 6 commi 4-6; Olanda: articoli 6 e 7; Spagna, Slovenia e Ungheria: art. 3.
- 4) Alle istanze debbono essere allegate copie dei contratti giuridicamente vincolanti stipulati con gli OCS o gli operatori economici europei come richiesto già con la nota n. 32869 del 23 ottobre 2008 (pagina 2, paragrafo 2°) e confermato con il decreto del Direttore Generale della D.G.S.A.I.E. n. 10551 del 23 maggio 2013 (art. 1, comma 2). L'assenza di questa documentazione, impedendo l'esame dell'istanza e la verifica dell'adempimento di tutte le clausole previste dalla normativa e dai diversi Accordi, rende di fatto impossibile l'avvio del procedimento nei tempi previsti ed utili prima della scadenza del trimestre.
- 5) E' fondamentale osservare le scadenze per l'inoltro delle istanze al fine di avere le autorizzazioni nei tempi dovuti. Le singole scadenze sono reperibili nel testo dei diversi Accordi; se ne riporta comunque l'elenco qui di seguito.
Paesi con i quali non sono intervenuti Accordi: sessanta giorni prima dell'inizio della movimentazione;
Francia, Germania, Regno Unito: la domanda deve pervenire un mese prima;

Malta e Olanda: la domanda deve pervenire venti giorni lavorativi prima;

Danimarca: la domanda deve pervenire dieci giorni lavorativi prima

Per Slovenia e Spagna si invita a far pervenire l'istanza almeno trentatré giorni lavorativi prima, poiché le nostre informazioni ai rispettivi Ministeri devono essere inviate non oltre i trenta giorni lavorativi dall'inizio previsto per i trasferimenti e dobbiamo avere il tempo di attuare l'istruttoria.

Discorso simile per l'Ungheria, ma qui i giorni sono ventitré.

Si rammenta che nella PA italiana il sabato è considerato giorno lavorativo.

Si invita ad attenersi a quanto sopra riportato al fine di evitare disguidi o ritardi nell'emanazione delle autorizzazioni.

IL DIRIGENTE
Guido di Napoli
Firmato digitalmente